



# Ordine degli Avvocati Avellino

## Regolamento per la formazione continua del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino

### Art. 1

#### *Ambito di applicazione e definizioni*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato e del praticante abilitato al patrocinio iscritti all'Ordine degli Avvocati di Avellino, nonché la gestione e l'organizzazione delle attività formative svolte nel Foro di Avellino, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 e alle norme di cui al Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 16 luglio 2014 n. 6 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del presente regolamento:
  - a) per "legge professionale" si intende la legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" e successive modifiche e integrazioni;
  - b) per "regolamento C.N.F." si intende il regolamento del Consiglio Nazionale Forense 16 luglio 2014 n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
  - c) per "COA" si intende il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino;
  - d) per "attività formativa" si intende ogni attività promossa, organizzata o prevista ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, che comprende sia le attività di aggiornamento che le attività di formazione;
  - e) il "credito formativo" è l'unità di misura del carico di studio e dell'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua e della rilevanza dell'attività formativa in relazione alle specifiche finalità previste dal presente regolamento;
  - f) il "periodo formativo" è l'arco temporale entro il quale si valuta lo sviluppo della formazione del professionista, che assolve all'obbligo formativo acquisendo i crediti richiesti;
  - g) gli "eventi a rilevanza nazionale" sono le attività di formazione fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi Fori nel medesimo anno formativo;
  - h) gli "eventi a rilevanza locale" sono le attività svolte nel Foro di Avellino e rivolte agli iscritti all'Ordine di Avellino;
  - i) per "accreditamento" si intende la procedura disciplinata dal presente regolamento, in base alla quale il COA, tramite la Commissione per l'accreditamento della formazione, accerta la sussistenza dei requisiti previsti perché un'attività si possa considerare formativa ai fini dell'obbligo di formazione continua e provvede all'attribuzione dei crediti formativi;
  - l) la "Commissione centrale per l'accreditamento della formazione" (indicata anche come "Commissione centrale") è l'organismo costituito presso il Consiglio Nazionale Forense per l'esercizio dei compiti previsti dal regolamento 16 luglio 2014 n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
  - m) la "Commissione per l'accreditamento della formazione" (indicata anche come "Commissione locale") è la Commissione costituita presso il COA, al fine di svolgere i compiti di competenza dell'ordine circondariale in materia di formazione disciplinati dal presente regolamento;
  - n) il "POF" è il Piano dell'Offerta Formativa.

### Art. 2

#### *Obbligo formativo. Libertà di formazione*

1. L'avvocato e il praticante abilitato al patrocinio iscritti all'Ordine degli Avvocati di Avellino hanno l'obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative





## Ordine degli Avvocati Avellino

- accreditate ai sensi del presente regolamento nell'interesse della parte assistita, dell'amministrazione della giustizia e della collettività.
2. L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'albo, agli elenchi e ai registri, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, salvo quanto previsto dall'art. 10.
  3. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.
  4. La libertà di scelta delle attività formative concerne le attività formative organizzate sul territorio italiano e dell'Unione Europea.
  5. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo potrà essere riconosciuta anche la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all'estero ai sensi del presente regolamento.

### Art. 3

#### *Aggiornamento e formazione. Metodologie didattiche*

1. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per livelli, modalità, contenuti ed ambiti cognitivi.
2. Le attività formative possono essere proposte su tre livelli: base, avanzato e specialistico. Il livello è determinato dal maggiore o minore grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati, tenendo conto della quantità e qualità dei relatori, del possesso da parte di questi di comprovate capacità didattiche e specialistiche e della quantità e qualità dei supporti formativi utilizzati.
3. L'attività formativa può essere proposta con diverse metodologie didattiche quali, a titolo esemplificativo, la lezione frontale, la proposizione di casi e la successiva disamina, l'esercitazione, la simulazione.
4. Nell'organizzazione dell'attività formativa è possibile fare ricorso a strumenti di supporto cartacei, telematici, audiovisivi e quant'altro utile all'efficacia della stessa attività formativa.

### Art. 4

#### *Le attività di aggiornamento*

1. Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.
2. L'attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale, quali ad esempio:
  - a) incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative;
  - b) seminari su aggiornamenti normativi;
  - c) tavole rotonde su argomenti o casi giuridici.
3. L'attività di aggiornamento può essere svolta anche a distanza o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali, distrettuali o interdistrettuali.
4. L'attività di aggiornamento può essere svolta anche mediante autoaggiornamento, che consiste in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

### Art. 5

#### *Le attività di formazione*

1. Le attività di formazione si caratterizzano per l'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari, quali ad esempio:





## *Ordine degli Avvocati Avellino*

- a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
  - b) master di primo e secondo livello;
  - c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;
  - d) corsi della Scuola Superiore dell'Avvocatura per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
  - e) scuola forense integrativa del tirocinio;
  - f) scuola per difensori d'ufficio;
  - g) corsi per mediatori professionali.
2. Il COA, tramite la Commissione per l'accreditamento della formazione, valuta, quale requisito per attribuire agli eventi da accreditare la qualifica di attività di formazione, la presenza di contenuti innovativi rispetto allo stato delle conoscenze giuridiche, derivanti, ad esempio, dall'aver l'evento formativo ad oggetto la disciplina positiva di recente entrata in vigore ovvero arresti giurisprudenziali innovativi di recente pronuncia.

### **Art. 6**

#### *Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino. Offerte formative di altri soggetti*

1. Il COA, tramite la Commissione per l'accreditamento della formazione, sovrintende e coordina nella propria circoscrizione l'attività di formazione continua, vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti.
2. Nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, le attività formative possono essere promosse, organizzate e gestite anche da altri soggetti, pubblici o privati, i quali, per ottenere l'accreditamento delle proprie attività di formazione continua, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione di avvocato e di avere maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.
3. Gli eventi in materia di deontologia ed etica professionale e di ordinamento e previdenza forense possono essere promossi e organizzati dal COA, dalla Cassa Forense e da altri soggetti pubblici o privati che abbiano i requisiti di cui al comma precedente, alle seguenti ulteriori condizioni:
  - a) all'evento deve partecipare per l'intera durata un Avvocato che abbia rivestito per almeno un mandato la funzione di Consigliere dell'Ordine, di Consigliere Nazionale e di Delegato alla Cassa Forense per la materia previdenziale e assistenziale;
  - b) l'evento deve essere fornito gratuitamente e senza neanche richiesta di rimborso spese.

### **Art. 7**

#### *Protocolli d'intesa*

1. Per il perseguimento delle finalità del presente regolamento, il COA promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello locale, allo scopo di agevolare l'accesso alla formazione continua mediante l'ampliamento dell'offerta formativa.

### **Art. 8**

#### *Contenuto dell'obbligo formativo*

1. L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro.
2. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale.
3. L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 crediti formativi, di cui n. 9 crediti formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e di deontologia ed etica professionale.
4. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie.





## *Ordine degli Avvocati Avellino*

5. È consentita la compensazione dei crediti formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 crediti formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.

### **Art. 9**

#### *Altre attività e autoformazione*


1. Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, previa istanza dell'interessato, anche le seguenti attività:
  - a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività di aggiornamento e formazione svolte nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale;
  - b) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
  - c) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;
  - d) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, per tutta la durata dell'esame;
  - e) attività seminari di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze;
  - f) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

### **Art. 10**

#### *Esenzioni ed esoneri*

1. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
2. Sono esonerati dall'obbligo formativo, su domanda dell'interessato che ne documenti la causa e la durata, gli iscritti che si trovino in una situazione d'impedimento determinato da:
  - a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
  - b) grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analogia rilevanza;
  - c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
  - d) cause di forza maggiore;
  - e) altre ipotesi eventualmente stabilite dal COA.
3. Sono, altresì, esonerati dall'obbligo di formazione continua, a domanda e fermi gli obblighi formativi in materia di deontologia e ordinamento professionale, i dottori di ricerca, gli assistenti ordinari e i ricercatori che svolgono attività didattiche nell'ambito di insegnamenti giuridici presso le università, nonché gli iscritti che prestano le funzioni di Magistrato Onorario, di Vice Procuratore Onorario e di componenti delle Commissioni Tributarie.





## *Ordine degli Avvocati Avellino*

4. L'obbligo di formazione permanente è ridotto alla metà, a domanda, per gli iscritti con coniugi o figli che versano in stato d'invalidità totale o parziale a partire dal 75%, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti.
5. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto e alle modalità dell'impedimento.
6. Gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell'art. 9 della legge professionale sono soggetti all'obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento specifico per il conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista, adottato con decreto del Ministro della giustizia.

### **Art. 11**

#### *Commissione per l'accreditamento della formazione*

1. Presso il COA è costituita la Commissione per l'accreditamento della formazione (indicata anche come Commissione locale) riservata alla competenza del Consiglio dell'Ordine.
2. Il COA, tramite la Commissione locale, cura l'istruttoria e l'accreditamento degli eventi formativi di competenza, ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento ed esercita le attività di verifica in entrata/uscita dei partecipanti.
3. Il COA, tramite la Commissione locale, opera in coordinamento con gli altri COA o con le Commissioni per l'accreditamento della formazione istituite dagli altri COA, nonché con la Commissione centrale costituita presso il CNF.

### **Art. 12**

#### *Accreditamento delle attività formative*

1. Il COA, tramite la Commissione locale, è competente a concedere l'accreditamento per gli eventi a rilevanza locale.
2. Per le altre attività di cui all'art. 9, il COA, tramite la Commissione locale, è competente all'accreditamento:
  - a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni;
  - b) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
  - c) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro;
  - d) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense;
  - e) per l'attività di studio e aggiornamento individuale.

### **Art. 13**

#### *Determinazione dei crediti formativi*

1. Per le attività di aggiornamento di cui all'art. 4 sono concessi crediti formativi nella seguente misura:
  - a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 crediti formativi;
  - b) per eventi della durata di un'intera giornata (mattina e pomeriggio) da n. 2 a n. 6 crediti formativi;
  - c) per eventi della durata di più giornate da n. 4 a n. 12 crediti formativi.
2. Per le attività di formazione di cui all'art. 5 sono concessi crediti formativi nella seguente misura:
  - a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 crediti formativi;
  - b) per eventi della durata di un'intera giornata (mattina e pomeriggio) da n. 6 a n. 12 crediti formativi;
  - c) per eventi della durata di più giornate da n. 8 a n. 20 crediti formativi.
3. Per le altre attività di cui all'art. 9 sono concessi, su istanza dell'interessato:
  - a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 credito formativo per ogni attività, con un massimo di n. 12 crediti formativi all'anno;





## Ordine degli Avvocati Avellino

- b) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 crediti formativi all'anno;
  - c) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 10 crediti formativi all'anno;
  - d) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 crediti formativi all'anno;
  - e) per l'attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 crediti formativi all'anno.
4. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata, i crediti formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, i crediti formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento (80%) dell'evento.

### Art. 14

#### *Criteri per accreditamento*

1. Ai sensi dell'art. 21 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 16 luglio 2014 n. 6 e successive modifiche e integrazioni, l'accREDITAMENTO delle attività formative è concesso sulla base dei criteri di seguito indicati:
- a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;
  - b) numero di partecipanti e durata (mezza giornata, una giornata, più giornate);
  - c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e distribuzione anticipata di materiale di studio);
  - d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);
  - e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'evento, fermo restando che almeno uno di essi deve possedere la qualifica di avvocato con almeno dieci anni di iscrizione all'albo, di magistrato di pari anzianità di servizio, di professore o di ricercatore di classe attinente all'argomento oggetto dell'evento;
  - f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;
  - g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.
2. La valutazione complessiva dei criteri di cui al comma 1 permette di identificare il livello dell'attività formativa (base, avanzato, specialistico) e graduare conseguentemente i crediti formativi concessi al singolo evento.

### Art. 15

#### *Procedura di accreditamento*

1. Il soggetto promotore che richiede l'accREDITAMENTO deve presentare, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento dell'attività, la domanda alla Commissione per l'accREDITAMENTO della formazione, depositandola telematicamente o in forma cartacea presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine. La domanda deve essere corredata dal programma, dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori e da una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa.
2. Nella richiesta di accREDITAMENTO devono essere indicati, altresì, la data e il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e





## *Ordine degli Avvocati Avellino*

moduli. La richiesta può avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un'attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo.

3. La Commissione per l'accREDITamento della formazione cura l'attività istruttoria, richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa e, per espressa delega del COA, si pronuncia sulla domanda di accREDITamento, con decisione motivata, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, attribuendo il numero di crediti formativi sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo 14 e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 13 relative al numero minimo e massimo dei crediti formativi attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

4. La Commissione locale, per espressa delega del COA, può riconoscere come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all'estero, a seguito di domanda dell'interessato, corredata dell'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di svolgimento.

### **Art. 16**

#### *Concessione del logo e patrocinio dell'Ordine*

1. L'uso del logo dell'Ordine degli Avvocati di Avellino è riservato esclusivamente al COA e ai soggetti ai quali venga concesso in via temporanea e limitatamente ad una specifica iniziativa.
2. Il logo e il patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciati esclusivamente per le iniziative conformi agli articoli precedenti.
3. Gli strumenti pubblicitari (manifesti, volantini e simili) delle iniziative per le quali sono stati concessi il logo e il patrocinio dell'Ordine devono essere approvati dal COA.
4. Il logo e il patrocinio dell'Ordine sono rilasciati a titolo gratuito e non comportano oneri economici per l'Ordine.
5. La concessione del logo e del patrocinio non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, connessa o comunque correlata con l'iniziativa patrocinata, né nei confronti degli organizzatori, né del pubblico, né di terzi.

### **Art. 17**

#### *Piano dell'offerta formativa*

1. Il COA, tramite la Commissione per l'accREDITamento della formazione, predispone con cadenza anticipata semestrale il piano dell'offerta formativa (POF), indicando gli eventi che intende promuovere nel corso del semestre successivo.
2. Del POF, inviato al CNF all'inizio di ogni anno o semestre ai fini dell'inserimento nel calendario nazionale degli eventi, e di tutte le attività formative promosse viene data adeguata pubblicità agli iscritti mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

### **Art. 18**

#### *Verifiche e controlli*

1. Il COA, tramite la Commissione per l'accREDITamento della formazione, adotta misure di verifica dei partecipanti e può promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative.
2. Il controllo delle presenze, per gli eventi organizzati dal COA, viene effettuato all'inizio e alla fine di ogni evento attraverso rilevazione manuale su apposito modulo di foglio-presenza. E' onere degli altri soggetti organizzatori degli eventi formativi, al momento della domanda di accREDITamento, rendere note le modalità di controllo delle presenze degli iscritti ai fini del rilascio dell'attestato di partecipazione.





## Ordine degli Avvocati Avellino

3. Al termine di ogni evento formativo o comunque entro 30 giorni dal suo svolgimento, il COA e gli altri soggetti organizzatori rilasciano ai partecipanti un attestato di frequenza recante il numero dei crediti attribuiti.
4. I crediti formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito della verifica e del controllo di cui ai commi 1 e 2.

### Art. 19

#### Attestato di formazione continua

1. Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale, e previa verifica dell'effettività di detto adempimento, il COA rilascia all'iscritto l'attestato di formazione continua.
2. L'attestato di formazione continua è personale e individuali, riportandone le generalità, la persona fisica dell'iscritto cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, all'associazione professionale o alla società tra avvocati di cui l'iscritto faccia parte.
3. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto 60 anni di età qualora ne faccia richiesta.
4. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo.
5. Considerate le finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all'obbligo di formazione continua il possesso dell'attestato di formazione continua costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.
6. Il possesso dell'attestato non è richiesto per i soggetti esentati, ai sensi dell'art. 10, dall'obbligo di formazione continua.
7. L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.

### Art. 20

#### Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del COA e sarà pubblicato sul sito web istituzionale del COA, [www.ordineavvocati.av.it](http://www.ordineavvocati.av.it).
  2. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi crediti formativi, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.
  3. La valutazione dell'adempimento dell'obbligo formativo per il precedente triennio 2017/2019 sarà effettuata in base alle disposizioni previgenti e gli iscritti non in regola potranno recuperare il numero di crediti formativi mancanti entro il 30 giugno 2020.
  4. Il presente regolamento potrà essere modificato o integrato da successive delibere del COA, adottate a maggioranza dei suoi componenti.
  5. Per quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.
- Avellino, li 3.3.2020

Il Consigliere Segretario  
Avv. Valentina Amelio



Il Presidente  
Avv. Antonio Barra